

CIRCOLARE N° 7 DEL 20.04.2012

Alla rispettabile clientela – alla c.a. della Direzione

OGGETTO: SEMPLIFICAZIONI, le novità fiscali, contrattuali e societarie introdotte da Dl n. 5/2012, il cd. decreto semplifica Italia, alla luce della legge di conversione n. 35 del 4 aprile 2012, in vigore dal 7 aprile 2012

1.Art. 1: modifiche in materia di conclusione del procedimento amministrativo e poteri sostitutivi

La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010. Qualora dal ricorso avverso il silenzio inadempimento venga constatato un inadempimento da parte dell'amministrazione, la sentenza innesca un possibile procedimento per danno erariale. Ritardi ed omissioni costituiscono un elemento di valutazione delle performance individuali (sia del dirigente che dei funzionari), nonché fonti di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente o del funzionario inadempiente.

Vengono poi rafforzati e resi più tempestivi i poteri sostitutivi in caso di inerzia dell'amministrazione. Qualora siano decorsi inutilmente i termini previsti per la conclusione del procedimento (eventualmente protratti dalla sospensione, possibile per una sola volta, del procedimento stesso per un tempo comunque non superiore a trenta giorni), il privato può rivolgersi ad uno dei soggetti cui il cd. decreto semplificazione abbia alternativamente attribuito i poteri sostitutivi: questi ultimi sono in ogni caso vincolati ad essere esercitati nel termine della metà di quello originariamente previsto per la conclusione del procedimento.

Infine nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato.

2.Art. 2: semplificazione delle procedure amministrative mediante Scia

La segnalazione certificata di inizio attività (Scia) deve essere accompagnata dalle attestazioni ed asseverazioni di tecnici abilitati soltanto se ciò è previsto dalla normativa vigente.

3.Art. 3: riduzione degli oneri amministrativi e disposizioni in tema di verifica dell'impatto della regolamentazione - Vir

Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le amministrazioni statali trasmettono alla presidenza del Consiglio dei ministri una relazione sul bilancio degli oneri amministrativi (ossia i costi degli adempimenti cui cittadini ed imprese sono tenuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni nell'ambito del procedimento amministrativo) introdotti ed eliminati da atti normativi approvati nel corso dell'anno precedente: l'insieme di tali informazioni confluisce nella relazione complessiva con il bilancio degli oneri introdotti e cancellati che il dipartimento della Funzione pubblica andrà a redigere. Gli adempimenti introdotti e cancellati vengono valutati secondo il modello dell'analisi di impatto della regolamentazione (Air).

Qualora dal suddetto bilancio emergano nuovi oneri ed adempimenti in eccesso rispetto a quelli rimossi, il governo adotta entro 90 giorni dei regolamenti o dei decreti per ridurre gli oneri ed adempimenti imposti senza produrre oneri aggiuntivi a carico delle finanze pubbliche e secondo una proporzionalità tra adempimenti ed esigenza di tutela della Pa. In particolare viene enfatizzato il ricorso alle autocertificazioni, soprattutto in via informatica.

4.Art. 5: cambio di residenza in tempo reale

Le dichiarazioni anagrafiche sono rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti utilizzando una modulistica conforme a quella pubblicata sul sito istituzionale del ministero dell'Interno. Le conseguenti iscrizioni anagrafiche vengono effettuate dall'ufficiale giudiziario entro i due giorni lavorativi successivi alla ricezione delle dichiarazioni, mentre i relativi effetti giuridici (unitamente a quelli delle corrispondenti cancellazioni) si hanno a partire dalla data della dichiarazione ("in tempo reale").

5.Art. 6-ter: pagamenti informatici alle Pa

Decorsi novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto cd. semplifica Italia (ossi a partire dal 7 aprile 2012), le pubbliche amministrazioni sono obbligate in relazione ai pagamenti ricevibili con modalità informatiche:

- a) a pubblicare nei propri siti istituzionali e sulle richieste di pagamento i codici identificativi dell'utenza bancaria sulla quale i privati possono effettuare i pagamenti mediante bonifico;
- b) a specificare i dati ed i codici da indicare obbligatoriamente nelle causale di versamento.

5.Art. 7: scadenza carta d'identità

I documenti d'identità rilasciati o rinnovati dopo il 7 aprile 2012 avranno validità sino alla data corrispondente al giorno del compleanno del titolare immediatamente successiva alla scadenza altrimenti prevista per il documento medesimo.

6.Art. 9: dichiarazione unica di conformità degli impianti

Verrà introdotto un unico modello di dichiarazione di conformità delle varie tipologie di impianti (elettrici, idrici, del gas e del riscaldamento): tale dichiarazione dovrà essere conservata presso la sede dell'interessato ed esibita, a richiesta dell'amministrazione, per i relativi controlli.

7.Art. 10: parcheggi pertinenziali

I parcheggi realizzati da proprietari di immobili nel sottosuolo degli stessi o nei locali siti al piano terreno (appunto parcheggi pertinenziali) possono ora essere trasferiti separatamente dall'unità immobiliare cui si riferiscono a condizione che mantengano la destinazione di pertinenza ad altra unità immobiliare sita nel medesimo Comune.

Al contrario non possono essere oggetto di separato trasferimento i parcheggi pertinenziali acquistati in diritto di superficie per un massimo di 90 anni (ossia realizzati su previsione del Comune nell'ambito di un programma urbano dei parcheggi), pena la nullità del contratto di cessione, salvo che ciò sia previsto dalla concessione o autorizzato dal Comune.

8.Art. 17: semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extra – Ue e di documentazione amministrativa per gli immigrati

Il comma 1 dell'art. 17 del cd. Decreto semplifica Italia stabilisce che la comunicazione telematica obbligatoria di costituzione di un rapporto di lavoro assolve anche agli obblighi di comunicazione della stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato concluso direttamente tra le parti per l'assunzione di lavoratore in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità.

9. Art. 19: semplificazione in materia di libro unico del lavoro

L'art. 18 del decreto legge fornisce una precisazione delle nozioni di "omessa registrazione" e di "infedele registrazione" di dati nel libro unico del lavoro, al fine di chiarire l'ambito di applicazione delle relative sanzioni amministrative. Pertanto la prima si riferisce alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui manchi la registrazione, mentre la seconda attiene le scritturazioni dei dati (relativi ai lavoratori, al rapporto di lavoro ed ai rapporti monetari) diverse

rispetto alla quantità o qualità della prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate.

10. Art. 23: autorizzazione unica ambientale per le piccole e medie imprese

Viene introdotta l'autorizzazione unica in materia ambientale per le PMI: essa andrà a sostituire gli attuali adempimenti di competenza di diverse amministrazioni (scarichi, emissioni, rifiuti, ecc.) che impongono oneri e generano costi sproporzionati con conseguente risparmio stimato in oltre un miliardo e trecento milioni di euro. Chiaramente l'autorizzazione unica viene rilasciata da un unico ente ed il relativo procedimento è improntato al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attività, all'esigenza di tutela degli interessi pubblici ed all'obiettivo di evitare l'introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese.

11. Art. 35: organo di controllo nelle società per azioni e nelle società a responsabilità limitata

Il cd. Decreto semplifica Italia va ad abrogare il terzo comma dell'art. 2397 c.c. laddove veniva sancita la possibilità per le società per azioni con ricavi o patrimonio netto inferiore ad un milione di euro di optare per un organo di controllo costituito da un sindaco unico scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. Pertanto "la regola" per le società per azioni diviene quella di affidare le funzioni di controllo di legalità ad un collegio sindacale.

Parallelamente la norma in esame interviene a modificare l'art. 2477 c.c. "Controllo legale dei conti" nelle società a responsabilità limitata.

La norma asserisce che lo statuto possa prevedere, determinandone le competenze ed i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. L'organo di controllo è monocratico se non viene disposto diversamente dallo statuto, lasciando pertanto supporre che "la regola" divenga quella dell'adozione di un solo soggetto cui affidare le funzioni di controllo e\o di revisione legale.

Restano immutate le condizioni alle quali è obbligatoria la nomina dell'organo di controllo o del revisore come in precedenza definite (capitale sociale superiore ai 120.000 euro, società soggetta a redazione del consolidato, rapporto di controllo su di una società obbligata alla revisione legale dei conti, superamento per due esercizi consecutivi dei limiti di cui all'art. 2435 bis c.c.).

In materia il Consiglio notarile di Milano con la massima n. 124 del 3 aprile 2012 ha puntualizzato:

“che lo statuto della società può prevedere il caso in cui le funzioni di controllo e di revisione siano svolte anche facoltativamente, al di là delle ipotesi in cui esse sono obbligatorie, oppure possono essere rese obbligatorie oltre il loro ambito.

Inoltre, tali funzioni, oltre che ad un organo monocratico, possono essere affidate ad un organo

collegiale e invece che essere affidate cumulativamente allo stesso organo, possono essere affidate separatamente distinguendo, da un lato, la funzione di controllo all'organo sindacale e, dall'altro, la funzione di revisione ad un revisore. Ancora, lo statuto può prevedere che tali decisioni siano prese di volta in volta, senza dover ricorrere a nuove modifiche statutarie.

..... inoltre, in assenza di precise disposizioni statutarie, la funzione di controllo di gestione, tipica dell'organo di controllo, e quella di revisione legale dei conti possono essere affidate ad un organo monocratico denominato: "organo di controllo o revisore".

Tale organo incaricato della doppia funzione, può essere scelto tra i revisori legali dei conti persone fisiche, tra le società di revisione legale e tra gli iscritti nell'apposito registro. E', dunque, legittima, secondo la nuova massima, una clausola statutaria che espressamente riconosca tale facoltà."

12. Art. 37: comunicazione della PEC al registro delle imprese

L'ufficio del registro delle imprese sospende la domanda di iscrizione presentata da un'impresa in forma societaria qualora l'impresa non abbia provveduto ad iscrivere il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. La sospensione della richiesta ha durata di tre mesi al fine di "attendere" l'integrazione con l'indirizzo di posta elettronica certificata.

13. Art. 57: disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche, la metanizzazione del Mezzogiorno e in tema di bunkeraggio.

L'articolo in esame dispone alcune misure finalizzate a garantire il contenimento dei costi e la sicurezza degli approvvigionamenti petroliferi affinché vengano migliorate efficienza e competitività del settore petrolifero.

Pertanto vengono specificamente individuati le infrastrutture e gli insediamenti energetici strategici, si definiscono la procedura di rilascio delle autorizzazioni loro dirette da parte del ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le Regioni interessate, il termine di centoottanta giorni entro il quale vengano rilasciate e nel quale coordinare il procedimento di Valutazione di impatto ambientale.

Successivamente viene affermato che le nuove concessioni per le attività di bunkeraggio a mezzo bettoline durino almeno dieci anni.

Restiamo a Vostra disposizione per qualunque chiarimento e/o approfondimento.

Studio Associato Pagani
Antonio Musso